

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CARONNA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 23/05/2024

FATTO

Parte ricorrente agisce in relazione ad un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto stipulato il 9/08/2017 ed estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 69. In particolare parte ricorrente si duole del fatto che in occasione dell'estinzione anticipata le veniva riconosciuto solamente un rimborso degli interessi per anticipata estinzione pari ad € 1.375,75, ma non degli oneri non goduti. Presentato il reclamo, è rimasto insoddisfatto e quindi in questa sede chiede il rimborso dovuto secondo il criterio *pro rata temporis* che quantifica in complessivi € 1.579,30, oltre interessi dal giorno dell'estinzione.

L'intermediario chiede in via principale il rigetto del ricorso ed in via subordinata che venga dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento agli oneri di intermediazione. Queste le argomentazioni svolte: (a) nel contratto sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo (spese di istruttoria e spese di intermediazione); (b) le uniche voci oggetto di rimborso sono gli "*interessi nominali*", già rimborsate in sede di conteggio estintivo; (c) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 09/02/2023, nel richiamare la Lexitor, denota che nella normativa europea relativa al credito immobiliare sia previsto un sistema di tutela rafforzato al consumatore c.d. PIES,



documento che obbliga il finanziatore all'elencazione e definizione della natura *up front* o *recurring* dei costi applicati; (d) diversamente la direttiva europea sul credito al consumo prevede l'obbligo per i finanziatori di emettere il SECCI, documento che prevede genericamente l'elencazione dei costi senza fornire precisa differenziazione e descrizione sulla natura degli stessi; (e) dalla lettura delle due pronunce traspare che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine ma il livello di trasparenza che ogni contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive; (f) nel nostro Paese si dovrà pertanto guardare alla normativa primaria e secondaria che negli anni ha obbligato gli intermediari a distinguere tra costi *up front* e *recurring*; (g) il consumatore italiano, se la documentazione contrattuale corrisponde a quanto richiesto dal legislatore e delinea la differenza tra costi legati e non legati alla vita del contratto, ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e quindi si dovranno ritenere non rimborsabili i costi definiti *up front* così come indicato nella pronuncia della CGUE del 9/02/2023; (h) le voci di costo chieste a rimborso dal cliente sono state esplicitamente indicate in contratto in modo chiaro e trasparente come *up front*; (i) le spese di intermediazione sono state versate dall'intermediario ad un soggetto terzo, l'agente intervenuto nella stipula del contratto, al quale ha provveduto a versare la somma indicata nel contratto alla voce "*spese di intermediazione*": di qui la propria carenza di legittimazione passiva. Ad ogni modo l'intermediario si rende disponibile a riconoscere a parte ricorrente, in via transattiva, l'importo di € 144,28 a titolo di ristoro delle commissioni di attivazione, già presentata in sede di riscontro al reclamo calcolato secondo il criterio della curva degli interessi e non accettato.

Parte ricorrente ha replicato per evidenziare la sopravvenuta abolizione della distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* ed insistere, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La materia del contendere ha avuto significative evoluzioni sia per effetto delle modifiche introdotte alla disciplina dettata dall'art. 125 *sexies* TUB (che non è applicabile nella specie *ratione temporis*) sia per interventi giurisprudenziali, da ultimo quelli di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022. Con tale sentenza la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 *sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n.2625 del 2019. Dunque, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 *sexies* TUB vale il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei. Quanto al il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* dall'art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. n.73/2021, come è noto, il 'vecchio' art. 125 *sexies* TUB non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che “i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato” e che, “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 - in difetto di precise scelte negoziali - è ormai principio consolidato che le norme di riferimento siano le medesime che vigevano all’epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento (richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor), i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie. Dunque, per i costi *recurring* si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Ciò premesso in punto di diritto, questi i dati rilevanti ai fini del decidere. Il finanziamento, sottoscritto il 09/08/2017, risulta estinto al 31/8/2023 alla scadenza della rata n. 69 su n. 120 rate complessive. Dal contratto è dato apprendere le condizioni economiche che rilevano in questa sede - spese di intermediazione e spese di istruttoria - nonché le attività che le stesse andavano a remunerare, tutte considerate *up front*. Il contratto prevede altresì che in caso di estinzione anticipata al cliente non fosse dovuto alcun rimborso. Sempre dal contratto si ha conferma dell’intervento di un intermediario del credito.

Tutto ciò premesso, l’esame delle clausole che disciplinano i citati oneri consente di qualificare come *up front* le spese di istruttoria (che contengono, ma senza una quantificazione specifica, gli oneri erariali), chiaramente riferite ad attività dedicate alla fase precontrattuale ed al perfezionamento del contratto e per il relativo ammontare, e come *recurring* le spese di intermediazione (cfr., tra le più recenti, Collegio di Milano, decisione n. 13205/2023), per le quali sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario che risponde di tutti i costi del finanziamento.

In conclusione, secondo gli orientamenti di questo Arbitro, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. “curva degli interessi” a parte ricorrente sono dovute le somme calcolate come segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.160,48	Tasso di interesse annuale	5,38%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	42,50%
Data di inizio del prestito	01/12/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	20,11%

rate pagate	69	rate residue	51	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				716,00	Upfront	20,11%	144,02		144,02
spese di intermediazione				3.000,00	Recurring	42,50%	1.275,00		1.275,00
Totale									1.419,02

Sull’importo arrotondato di € 1.419,00 sono dovuti gli interessi dal reclamo (che costituisce messa in mora) al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6752 del 06 giugno 2024

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.419,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA